

Collective ownership structures between conflict and territorializing potential Assetti fondiari collettivi tra conflittualità e potenzialità territorializzanti

Luciano De Bonis*, Giovanni Ottaviano**

* University of Molise, Department of Biosciences and Territory

** University of Molise, Department of Biosciences and Territory; mail: ottaviano.giovanni@yahoo.it

Double-blind peer-reviewed, open access scientific article edited by *Scienze del Territorio* and distributed by Firenze University Press under CC BY-4.0



How to cite: DE BONIS L., OTTAVIANO G. (2022), "Assetti fondiari collettivi tra conflittualità e potenzialità territorializzanti", *Scienze del Territorio*, vol. 10, n. 1, pp. 44-51, <https://doi.org/10.13128/sdt-13156>.

First submitted: 2021-10-13

Accepted: 2022-1-19

Online as Just accepted: 2022-2-23

Published: 2022-4-4

Abstract. The ancient practice of collective use of territorial resources has been expelled from the public scene, as a recent result of a long process contrasting its recognition by the sovereign powers that historically alternated on territories. This enmity was particularly exacerbated in the modernization process of Western Europe, since the individual ownership scheme – both private and public – could not accept the exception represented by community connotation of collective uses. The succession of legislative devices has gradually allowed governing authorities to dissolve the notion of collective ownership within the more generic concept of public property – of the state or local administrations – divesting customary tenants from the possibility of self-regulating common goods uses. The most recent Italian jurisprudential and legislative activity, however, has shed new light on the value of collective uses in protecting local socio-ecological, landscape and cultural peculiarities, considering the latter entirely dependent on those human uses. In this sense, such a value can be regarded as fully expressing a co-evolutionary dynamic between communities and the goods they use, both generative of commons and intrinsically reterritorializing.

Keywords: territory; commons; sovereignty; democracy; property rights.

Abstract. L'antichissima pratica dell'utilizzazione collettiva delle risorse territoriali è stata relegata ai margini della scena pubblica, come esito recente di un lungo processo di contrasto al suo riconoscimento ad opera dei poteri sovrani che si sono storicamente avvicinati sui territori. Tale avversione è risultata particolarmente esacerbata nel percorso di modernizzazione dell'Europa occidentale, poiché lo schema proprietario individuale – privatistico e pubblicistico – non poteva accogliere al suo interno l'eccezionalità della connotazione comunitaria delle utilizzazioni collettive. Il susseguirsi di dispositivi legislativi ha progressivamente permesso alle autorità governative di dissolvere la nozione di proprietà collettiva all'interno del più generico concetto di patrimonio pubblico – dello Stato o delle amministrazioni locali – esautorando i conduttori consuetudinari dalla possibilità di autonormazione degli usi dei beni. La più recente attività giurisprudenziale e legislativa italiana ha però gettato nuova luce sul valore delle utilizzazioni collettive ai fini della tutela delle specificità socio-ecologiche, paesaggistiche e culturali locali, considerando queste ultime del tutto dipendenti da quelle stesse umane utilizzazioni. Tale valore è in tal senso considerabile come compiutamente espressivo di una dinamica coevolutiva tra comunità e beni da esse utilizzati, al contempo generativa di 'commons' e intrinsecamente riterritorializzante.

Parole-chiave: territorio; beni comuni; sovranità; democrazia; diritto proprietario.

1. Utilizzazioni collettive e sovranità

Le utilizzazioni in forma collettiva delle risorse territoriali per il soddisfacimento delle necessità di una comunità sono tra le più antiche modalità di interazione tra sfera umana e sfera naturale, "manifestazioni di un costume primordiale, [...] un *prius* rispetto allo Stato, emanazioni genuine di una società che spontaneamente si auto-ordina al fine di garantirsi una migliore sopravvivenza quotidiana" (GROSSI 2008, 2), di cui tuttavia nel corso dei secoli più recenti si è andata diffusamente perdendo memoria.

Tale fenomeno di oblio si è compiuto attraverso il processo, spesso violento, di esautoramento della titolarità diretta dei beni utilizzati collettivamente da parte delle popolazioni, culminato secondo Maddalena (2011a, 3) nella sostituzione dello 'Stato-comunità' romano con l'astratta figura dello 'Stato-persona' moderno, titolare, in vece del popolo-collettività, di una sovranità comunque individuale, ancorché riferita ad un individuo pubblico. Il diritto romano distingueva infatti fra *res in commercium* e *res extra commercium*, e ricomprendeva in queste ultime, inalienabili e inappropriabili, le cosiddette *res communes*, rispettivamente appartenenti all'umanità (*res communes omnium*), al popolo (*res publicæ*), o alle città, *municipia* o *coloniæ* (*res universitatis*) (CAPONE 2016). Ma "nel diritto romano le cose pubbliche erano destinate all'uso pubblico, erano cose del popolo, non erano trasferite a un'autorità, lo Stato, che poi mediatamente le concedeva" (*ibidem*). Ciò che con lo 'Stato-persona' si è quindi perduto rispetto al diritto romano è, secondo Maddalena (2011), proprio "... la nozione di beni comuni, di beni cioè che appartengono a tutti". Secondo Grossi, viceversa,

quelli che noi chiamiamo 'usi civici' [...] rappresentano, riguardo alla tradizione giuridica ufficiale di impronta romanistica, un'altra tradizione [...]. Infatti, a una tradizione imperniata fino all'esasperazione sul soggetto individuo e sui suoi poteri, si contrappone una fondazione antropologica e una esperienza di vita a carattere reicentrico e comunitario. In altre parole, la assoluta diversità (anzi, la assoluta opposizione) sta nel ruolo protagonista della cosa – della cosa produttiva, del bene per eccellenza: la terra – e della comunità (GROSSI 2008, 5).

In epoca medievale la teoria giuridica del 'dominio diviso', pur prendendo atto che con l'istituto del feudo è maturata ormai una scissione di sovranità tra *dominium diretto*, in capo al soggetto che ha la titolarità astratta del bene (il feudatario proprietario), e *dominium utile*, in capo al soggetto titolare dei diritti di godimento del fondo, identifica chiaramente nel dominio utile, in opposizione al dominio diretto, il vero e proprio *dominium in effectum*, che "esprime un tipo di proprietà vista e individuata dall'angolo visuale dell'esercizio del diritto" (GROSSI 1992, 37).

Progressivamente, tuttavia, il demanio – *dominium diretto* – viene trasferito allo Stato e ai Comuni. "Stato e Comuni divennero così amministratori del dominio, inteso sempre come proprietà collettiva. Poi, inavvertitamente, quasi si invertirono le parti, si giunse a concepire Stato e Comuni come proprietari dei beni, gravati da servitù di uso da parte della collettività" (GIANNINI in CAPONE 2016, 617). E proprio nella prosecuzione degli usi da parte della collettività – ormai spogliata del diritto proprietario – si possono rintracciare le origini del *substrato frizionale* che caratterizza le relazioni tra conduttori e amministratori di tali fondi (BONAN 2017).

Con la Rivoluzione francese, com'è noto, si afferma definitivamente l'istituto della proprietà privata come fattore chiave della modernizzazione della società occidentale, manifestazione di un "accesso individualismo proprietario" (GROSSI 2008, 4),¹

¹ "Una sordità non poteva mancare alla cultura socio-giuridica moderna, così come definita e consolidata sul continente europeo, a fine Settecento, con la grande serrata della rivoluzione francese, e concerneva proprio la chiusura nel bozzolo del monismo individualista, con un rifiuto completo per tutto ciò che si incarnava nel collettivo. Se v'era, infatti, una dimensione deprecata – e, pertanto, frontalmente respinta – dalla cultura individualistica della civiltà borghese, questa si condensava nel collettivo percepito come fattore soffocante, e comunque indebolente, per la libertà dell'individuo e per la sua essenziale dimensione proprietaria" (GROSSI 2019, 13-14).

al cui centro sono posti l'assolutezza della proprietà, il carattere 'civile' di quest'ultima e l'assenza di una sua dimensione sociale (RODOTÀ 2013)² che manifesta una delle sue più evidenti concretizzazioni nel definitivo consolidamento del sistema delle *enclosures* inglesi alla fine del XVIII secolo (BONAN 2017).

Vale la pena qui sottolineare come tanto Grossi quanto Maddalena, pur da prospettive evidentemente diverse, considerino conflittuali la nozione di diritto individuale/soggettivo di proprietà e la natura delle utilizzazioni collettive, poiché al primo è sottesa la piena ed esclusiva disponibilità del bene per qualunque uso ne intenda fare il titolare, risultando perciò del tutto assente la componente di responsabilità intra- ed intergenerazionale che connota le utilizzazioni collettive.³

In tal senso gli autori ritengono improprio parlare di *proprietà* collettiva, poiché secondo Maddalena (2011) sarebbe più opportuno definirla come "appartenenza" (considerando cioè il bene come "parte" della Comunità), mentre Grossi (2008, 3) propone l'utilizzo dell'espressione "assetti fondiari collettivi" per enfatizzare "unicamente quale tratto tipizzante il fenomeno organizzativo di una collettività impegnata su una certa terra". Entrambe le proposte degli autori citati risultano chiaramente espressive della differente radice su cui trovano fondamento il paradigma collettivo da una parte e il paradigma proprietario individualistico dall'altra (sia esso riferito all'individuo privato o all'individuo pubblico).⁴

Nel processo di modernizzazione, l'affermazione sinergica dei processi di accentramento amministrativo e di estromissione delle comunità dall'utilizzazione delle risorse collettive ha potuto far leva su retoriche di razionalizzazione il cui schema proprietario contempla solo il duopolio pubblico/privato della proprietà, per dissolvere le utilizzazioni collettive all'interno del patrimonio delle pubbliche *amministrazioni*. La natura essenzialmente politico-culturale della transizione verso l'individualizzazione degli assetti proprietari risulta ben evidente nella relazione sui beni collettivi redatta dal conte Pietro Maniago e presentata alla Congregazione centrale di Venezia nel 1820:

²Rodotà (2013, 106) rileva tre "momenti fondamentali" nella "evoluzione tecnica" dei codificatori francesi: "in primo luogo, in contrasto con la molteplicità di situazioni proprietarie, difese con forza pure negli anni della rivoluzione, il nome di 'proprietà' viene riconosciuto solo a quella forma di appropriazione caratterizzata da una tendenziale illimitatezza dei poteri del titolare: la liberazione della proprietà dai pesi feudali fa emergere una struttura tutta fondata sul momento del diritto, che si oppone a che penetrino nel suo interno elementi obbligatori. In secondo luogo, l'ostilità alle corporazioni, traducendosi in una negazione della proprietà dei gruppi, impone il riferimento dell'art. 544 unicamente all'appropriazione individuale. Infine, l'affermarsi progressivo del principio di stretta legalità circoscrive le possibilità di controllo dell'attività del proprietario. Le modalità strutturali del diritto di proprietà, quali erano messe in evidenza dall'art. 544, concorrevano decisamente ad imporne la lettura in chiave individualistica".

³"La figura del diritto soggettivo di proprietà privata, con i suoi caratteri di 'pienezza' del diritto, nel senso che il proprietario può fare della propria cosa quello che vuole, compreso la sua inutile distruzione, e di 'esclusività' del diritto stesso, nel senso che il proprietario ha il diritto di escludere chiunque altro dal godimento della propria cosa, si oppone in modo radicale alla tutela dell'ambiente [...]; la] 'proprietà collettiva' [...] ha la caratteristica della conservazione del bene oggetto di godimento e della fruizione comune del bene stesso" (MADDALENA 2011a, 3-4). Grossi (2008, 42) evidenzia come l'istituto proprietario individualista affermatosi a partire dalla Rivoluzione francese stabilisca che "la cosa, anche quella cosa di sommo valore che è la terra, costituisce soltanto la naturale proiezione dei poteri assoluti del proprietario, così assoluti da identificarsi nel comportamento più antieconomico, ossia nella distruzione del bene (nel caso del bene immobile, la sua distruzione economica, la sua non-coltivazione, il suo non-uso)".

⁴Esiste tuttavia anche una differente interpretazione, in particolare degli usi civici, che non li considera diritti collettivi, "cioè spettanti a una collettività che ne sia titolare, bensì piuttosto diritti individuali, la cui titolarità compete a ciascuno sul presupposto giuridico della cittadinanza" (ROGGERO, NOCENTINI 2012).

pur indicando come esempio di lodevole gestione produttiva delle foreste l'area del Cadore, condotta comunemente quasi per intero, egli tenta comunque di dimostrare che in Veneto sono più poveri i territori a maggiore presenza di 'beni comuni', nonostante dalla documentazione statistica contenuta nella relazione stessa non emerga alcun elemento a suffragio di tale ipotesi (BONAN 2017).

Nel primo periodo unitario si conferma la tendenza a ritenere le forme comuni di utilizzazione dei fondi come limite principale al miglior sviluppo economico agricolo dei territori, e per questo la produzione legislativa nazionale viene rivolta da un lato ad affermare il "valore supremo 'proprietà individuale' e [la] sua liberazione da ogni vincolo" (GROSSI 1977, 341),⁵ e dall'altro, come rilevano Biasillo e Armiero (2018), a stabilire la sovranità statale sul patrimonio boschivo e a imporre pesanti limitazioni alle possibilità di utilizzo consuetudinario da parte delle popolazioni.⁶ Gli stessi Biasillo e Armiero evidenziano l'emersione per tale via di un rapporto dualistico tra proprietà pubblica e proprietà collettiva nel percorso di creazione del nuovo Stato unitario, guidato dalla volontà di quest'ultimo di garantirsi il controllo esclusivo delle suddette risorse naturali. Non poteva ritenersi infatti ammissibile, a fini di pieno dispiegamento dei processi di modernizzazione, l'eterogeneità e la complessità delle forme storiche di utilizzazione collettiva, e pertanto lo Stato si adoperò per semplificare i contesti territoriali e le specificità socio-ecologiche generate dalle conduzioni collettive (BIASILLO, ARMIERO 2018).

Il regime fascista, poi, si fa contestuale portatore sia di una 'retorica del ruralismo' dal carattere essenzialmente conservatore sia di un'istanza modernizzante delle utilizzazioni tradizionali (GRAF VON HARDENBERG 2011), quest'ultima sublimata nella promulgazione della L. 1766/27 di "riordinamento" degli "usi civici". *Riordinamento* che, chiarisce subito il legislatore all'articolo 1, è operato con "la liquidazione generale degli usi civici⁷ e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre". Né si può riscontrare nella Costituzione repubblicana un'inversione di tendenza nel processo di dissoluzione della nozione di proprietà collettiva. Le uniche, vaghe tracce di un carattere comunitario della proprietà sono da rintracciarsi nella "funzione sociale" dell'istituto proprietario (art. 42) – pubblico e privato – (GROSSI 2019) e nel patrimonio demaniale (MADDALENA 2011a). Ciò che tuttavia risulta fundamentalmente assente è il 'rei-centrismo' a cui fa riferimento l'utilizzazione collettiva, e cioè l'assoluta centralità del bene e del suo essere produttivo per la comunità, ben prima e ben al di là di qualsivoglia riconoscimento formale di un diritto proprietario sul bene stesso (GROSSI 2019) e all'interno di una più ampia prospettiva intra- ed intergenerazionale di continua "armonizzazione fra comunità utilizzatrice e *res frugifera*" (GROSSI 2008, 6).

⁵ L'autore ritiene tuttavia di interesse sottolineare come, pur all'interno di una chiara e prevalente corrente abolizionista delle forme di possesso ed utilizzazione promiscua, fossero presenti autorevoli voci che ne sostenevano la liceità, portando all'attenzione del dibattito parlamentare delle attente ricostruzioni storico-sociali delle forme di esercizio di diritti collettivi (v. GROSSI 1977, in part. 315-374).

⁶ Ne costituisce un esempio il caso della Foresta di Monticchio, nel comune di Rionero in Vulture. Secondo Biasillo e Armiero (2018) l'avvento dello Stato unitario aveva generato aspettative nella popolazione sulla possibilità di recupero dei suoi storici diritti d'uso, cancellati dal precedente dominio borbonico. Tuttavia la petizione presentata al Re d'Italia da parte di rappresentanti della comunità per il ripristino degli usi consuetudinari venne rigettata, con decisione confermata anche in sede di giudizio della Corte d'Appello.

⁷ È utile notare come la scelta del legislatore di utilizzare la sola locuzione 'usi civici' per summare la più complessa fattispecie delle forme di utilizzazione collettiva – nelle quali erano compresi anche dei diritti di proprietà – si possa considerare un atto di *semplificazione* mirato al disconoscimento della multiformità e della radicalità delle utilizzazioni collettive.

2. Il potenziale territorializzante delle utilizzazioni collettive

È esattamente nella prospettiva divergente rispetto agli assetti proprietari individuali – pubblici e privati – che emerge il contenuto *soversivo* dei domini collettivi, alternativa reale a strutturazioni e razionalizzazioni centralizzate ed eterodirette, ed è in relazione ad esso che risulta spiegabile il continuativo accanimento delle diverse sovranità che, nel corso dei secoli, hanno agito in termini repressivi e soppressivi nei loro confronti.

Non meno rilevante è il potenziale delle utilizzazioni collettive nello stabilire relazioni coevolutive all'interno di sistemi ambientali complessi, come effetto di quel carattere di continuità intergenerazionale che le definisce. Ed è la Corte Costituzionale, secondo Grossi (2019), che sin dal 1995 coglie bene, con la sentenza Mengoni (Corte cost. n. 46 del 1995),

il consolidarsi di nuovi valori nel panorama giuridico italiano. Il punto d'avvio è il rifiuto di una nozione estetizzante di paesaggio (l'unica tratteggiata, ma vagamente, nell'articolo 9 Cost.) e il richiamo, invece, a una nozione integrale di 'territorio' quale officina di incontro/scontro fra azione umana e natura fisica (GROSSI 2019, 80)

che porta la Corte stessa a tributare "agli 'usi civici' un motivatissimo elogio ritenendoli un insostituibile strumento di tutela ambientale per la presenza operosa e continua di una collettività alla cura del bene/terra, quasi uomini al servizio di esso e non già il contrario" (*ibidem*).⁸

Si può pertanto dire che la Consulta abbia in qualche modo riconosciuto la funzione territorializzante delle pratiche di utilizzazione collettiva, le quali sono manifestazione di un profondo "rapporto tra la comunità e il luogo, un luogo che la comunità si cura di non sfruttare eccessivamente, ma di utilizzare accortamente nei suoi prodotti, rinnovandone e curandone la struttura e la qualità" (PIZZIOLLO 2008, 14).

La statuizione delle modalità con cui operare l'utilizzazione collettiva dei beni è l'elemento cardine del rapporto tra comunità e risorse territoriali, poiché è in tale sede che si esprime la funzione di gestione del bene comune locale e che si determinano le specificità che caratterizzano ciascuna differente collettività titolare di domini collettivi. È la stessa Legge 168 del 2017, all'art. 1 co. 1 lett. b, a identificare i domini collettivi come "ordinamento giuridico primario delle comunità originarie [...] dotato di capacità di autonormazione".⁹ In proposito, pur essendo necessario riconoscere l'esistenza di talune sostanziali differenze tra le categorie di 'domini collettivi' ex L. 168/2017 e 'beni comuni' *lato sensu*, e perciò altrettanto necessario operare le opportune specializzazioni nell'individuazione delle possibili vie di recupero dell'approccio 'civico' alla gestione ed utilizzazione dei domini/beni, è allo stesso tempo evidente la presenza di multipli punti di contatto tra le suddette categorie. Ciò che si può considerare di particolare rilievo è il comune

⁸ "Il mantenimento delle caratteristiche morfologiche ambientali richiede non una disciplina meramente 'passiva', fondata su limiti e divieti, ma un intervento attivo, e cioè la cura assidua della conservazione dei caratteri che rendono il bene di interesse ambientale. Tale cura, qui affidata alla collettività [...] si concreta in particolari modalità d'uso e di godimento, che garantiscono insieme la funzione e la conservazione del bene" (Corte cost. n. 210 del 2014).

⁹ "Sembrirebbe, per tal via, delinearci un diverso paradigma proprietario o forse semplicemente un ibrido [...] che conserva le differenze esistenti, che unifica senza addivenire a una sintesi i connotati binari oppositivi del pubblico e del privato in attuazione anche della sussidiarietà orizzontale sancita all'art. 117 cost." (CREA 2020, 460).

“riconoscimento” (alle sole condizioni di legge) dell’autonomia regolativa o “potere di autonormazione civica” [...] della collettività-comunità di riferimento nella creazione di norme condivise, mediante processi di autorganizzazione e di autogoverno e, dunque, potenzialmente di partecipazione diretta nella gestione dei beni (CREA 2020, 461).¹⁰ Una “partecipazione diretta” in grado di superare anche, almeno in parte, la crisi degli attuali strumenti di rappresentanza politica, tramite la restituzione alle collettività – originarie o ridefinite secondo nuovi paradigmi – della sovranità sulle risorse territoriali, riattribuendo quindi centralità all’*utilitas* del bene e al *dominium in effectum*, grazie alla quale “i beni comuni potrebbero fornire a innovative forme di democrazia diretta un bacino di possibilità di autogoverno” (MICCIARELLI 2014, 80).

3. Conclusioni

Concentrarsi sull’uso, e poterlo legittimamente fare non solo all’interno dei domini collettivi ex L. 168/2017 (CREA 2020), non risolve evidentemente la contraddizione emersa in epoca medievale tra dominio diretto e dominio utile, ma tende a privilegiare nuovamente, e decisamente, il *dominium in effectum* (GROSSI 1992). Ciò potrebbe apparire superfluo, se non addirittura contraddittorio, in una prospettiva puramente ‘pubblicistica’, che si faccia coerentemente interprete della tradizione romanistica di identificazione dell’intero apparato pubblico con uno ‘Stato-comunità’ anziché con uno ‘Stato-persona’ (MADDALENA 2011; 2011a; CAPONE 2016). Ma tale prospettiva, certamente auspicabile per tutti (e soli) i beni attualmente ricadenti nel demanio pubblico e nel patrimonio pubblico indisponibile (LOMBARDINI 2015), appare viceversa inutilizzabile, ed anzi avversativa (GROSSI 2008), in tutti gli altri casi di potenziale *commoning* sussidiario del patrimonio territoriale (DARDOT, LAVAL 2014; DEMATTEIS, MAGNAGHI 2018; ZAMAGNI 2018). Un’impostazione non (esclusivamente) ‘statalista’ – e per la verità tendenzialmente, ma ragionevolmente, antistatalista – solleva d’altro canto due ulteriori questioni. Tenuto conto che i domini collettivi ex L. 168/2017, ma anche i patrimoni territoriali potenzialmente oggetto di iniziative di *commoning* sussidiario, generalmente coincidono con *local commons*, ovverosia con beni (pascoli, boschi, ecc.) direttamente e storicamente gestiti dai membri di una comunità ‘territoriale’, la prima questione riguarda la gestione dei cosiddetti *global commons* (bacini idrografici, mari, atmosfera, ecc.). Constatando il farsi sempre più scarso ed esclusivo di questi ultimi, alcuni autori sostengono che oggi la questione non sia più soltanto quella di una più opportuna gestione di beni locali, ma riguardi appunto la “natura” nella sua globalità (MASSULLO 2015). Si ritiene qui tuttavia che le dimensioni locale e globale dei *commons* non siano in realtà separabili.

Per essere più precisi si ritiene anzi che nessuna presa di coscienza e/o acquisizione di una nuova sensibilità nei confronti della “tragedia” dei *commons* globali possa in realtà avere ‘luogo’ senza il re-innesco di dinamiche localizzate di interazione co-evolutiva tra comunità umane e ambiente, ri-produttive di territori e paesaggi, che recuperino retro-innovativamente le esperienze storiche di uso civico e/o proprietà collettiva, estrovertendosi e reticularizzandosi glocalmente. (OTTAVIANO, DE BONIS 2021, 290).

¹⁰ “L’argomentazione giuridica e i processi costituzionali consentono ‘microrotture’ compatibili con il sistema, ossia processi di giustificazione e razionalizzazione dei riconoscimenti progressivi (non predeterminati né predeterminabili) di istituzioni creatrici di diritto dal basso (oltre la sovranità), ma all’interno del potere costituito, dell’ordinamento-ordine vigente” (CREA 2020, 463).

La seconda questione che un'impostazione 'non-statalista' del *commoning* pone, o meglio un'opportunità che essa fornisce, si riferisce proprio alle suddette possibilità di estrovertere e reticularizzare le forme di uso comune oltre i domini collettivi (o assetti fondiari collettivi *à la* Grossi), e anche oltre i demani e i patrimoni pubblici indisponibili, nel senso fisico di 'al loro esterno'. Riteniamo che tale questione/opportunità sia compiutamente affrontabile/utilizzabile considerando le già citate similitudini, in materia di "autonomia regolativa", tra domini collettivi e 'beni comuni' *latu sensu* (CREA 2020) nonché, sinergicamente, ricorrendo sussidiariamente a "strumenti di democrazia partecipativa in cui si praticano forme contrattuali e pattizie multiattoriali, multi-settoriali e multifunzionali per affrontare il governo del territorio come bene comune" (MAGNAGHI 2015, 151). Tale utilizzo sinergico di facoltà autoregolative e autorganizzative non solo è applicabile a dinamiche di *commoning* non confinate entro i limiti dei domini collettivi (e/o demani pubblici) ma consente anche di stabilire fertili relazioni tra questi ultimi e porzioni potenzialmente ben più vaste di "territorio come bene comune". È infatti proprio laddove hanno manifestato una concreta capacità di innovazione autonormativa e progettuale che i domini collettivi hanno trovato anche, in epoca recente, la loro miglior espressione.¹¹

In ogni caso si rende evidente che ciascun contesto deve esprimere autonomamente le proprie modalità di autogoverno, il che rimanda naturalmente anche al fondamentale contributo di E. Ostrom (1990) incentrato proprio sulla regolazione dei beni comuni e sulla capacità di autogoverno delle società locali. Dovrà cioè essere ricercata la trama interazionale più idonea a realizzare la "condivisione di quote di sovranità" necessaria per una gestione "congruente con la natura propria del bene" (ZAMAGNI 2018, 57-58), che rifugga lo schema dualistico pubblico/privato (*ibidem*) per aprire la strada a processi innovativi di gestione transcalare dei beni comuni che non comportino l'imposizione esterna delle possibili forme di autodeterminazione, pena il verificarsi del paradosso della "autogestione di unità eteroregolate" che sarebbe "un non-senso o una mistificazione" (GORZ 2015, 77).

Riferimenti bibliografici

- BIASILLO R., ARMIERO M. (2018), "Seeing the nation for the trees: at the frontier of Italian nineteenth century modernity", *Environment and History*, vol. 24, n. 4, pp. 497-518.
- BONAN G. (2017), "Di tutti e di nessuno. I beni comunali nel Veneto preunitario", *Quaderni Storici*, n. 155, pp. 445-470.
- CAPONE N. (2016), "Del diritto d'uso civico e collettivo dei beni destinati al godimento dei diritti fondamentali", *Politica del Diritto*, n. 4/2016, pp. 597-636.
- CREA C. (2020), "Spigolando» tra *biens communaux*, usi civici e beni comuni urbani", *Politica del Diritto*, n. 3/2020, pp. 449-464.

¹¹ Ad esempio, il Consorzio degli Uomini di Massenzatica (CUM), ente esponenziale di una proprietà collettiva agricola nel Ferrarese, ha da tempo intrapreso un processo di significativa innovazione della propria *governance*, offrendo tra l'altro, ai titolari dei terreni limitrofi che operino in sintonia con i suoi stessi fini, la possibilità di ottenere il marchio di qualità "Terre Pomposiane" (OTTAVIANO, DE BONIS 2021) e avviando inoltre, con 20 aziende del sistema podereale di 2.500 ha a cui appartengono i 350 ha della proprietà collettiva, la sperimentazione di un "Contratto di Paesaggio" volto a diffondere il modello imprenditoriale 'a capitale sociale positivo' del Consorzio, nonché i connessi valori sociali, economici e paesaggistici, al fine di estenderli all'insieme di paesaggi fragili della Riserva MAB del Delta del Po. Il complesso di tali azioni ha meritato il Premio Nazionale del Paesaggio 2019 ed è stato conseguentemente candidato al Premio del Consiglio Europeo del Paesaggio 2018-19, ricevendone una delle quattro menzioni speciali ed entrando così di diritto in *The Landscape Award Alliance of the Council of Europe* (OTTAVIANO, DE BONIS 2020).

- DARDOT P., LAVAL C. (2014), *Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle*, La Découverte, Paris.
- DEMATTEIS G., MAGNAGHI A. (2018), "Patrimonio territoriale e corallità produttiva: nuove frontiere per i sistemi economici locali", *Scienze del Territorio*, vol. 6, pp. 12-25.
- GORZ A. (2015), *Ecologia e libertà*, Orthotes, Salerno-Napoli (ed. or. 1977).
- GRAF VON HARDENBERG W. (2011), "Processi di modernizzazione e conservazione della natura nelle Alpi italiane del ventesimo secolo", *Percorsi di ricerca*, n. 3, pp. 29-37.
- GROSSI P. (1977), *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano.
- GROSSI P. (1992), *Il dominio e le cose*, Giuffrè, Milano.
- GROSSI P. (2008), "Usi civici: una storia vivente", *Archivio Scialoja-Bolla*, n. 1/2008, pp. 19-27.
- GROSSI P. (2019), *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Quodlibet, Macerata.
- LOMBARDINI G. (2015), "Beni pubblici e beni comuni nelle operazioni di dismissione. Il caso dell'ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto", *Scienze del Territorio*, vol. 3, pp. 258-266.
- MADDALENA P. (2011), "I beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica Italiana", *federalismi.it*, n. 19/2011, <<http://bit.ly/Maddalena2011>> (03/2022).
- MADDALENA P. (2011a), "La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano", *Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 2/2011, <https://www.rqda.eu/?dl_id=28> (03/2022).
- MAGNAGHI A. (2015), "Mettere in comune il patrimonio territoriale: dalla partecipazione all'autogoverno", *Glocale*, n. 9-10, pp. 139-157.
- MASSULLO G. (2015), "Beni comuni e storia", *Glocale* n. 9-10, pp. 27-54.
- MICCIARELLI G. (2014), "I beni comuni e la partecipazione democratica. Da un 'altro modo di possedere' ad un 'altro modo di governare'", *Jura Gentium*, vol. 11, n. 1, pp. 58-83.
- OSTROM E. (1990), *Governing the Commons. The evolution of institutions for collective action*, Cambridge University Press, Cambridge.
- OTTAVIANO G., DE BONIS L. (2020), "Il Consorzio degli Uomini di Massenzatica come modello innovativo di gestione delle risorse territoriali e paesaggistiche", paper presentato alle *Giornate della Ricerca Scientifica del Dipartimento di Bioscienze e Territorio*, 17 Luglio 2020, Università degli Studi del Molise, Pesche.
- OTTAVIANO G., DE BONIS L. (2021), "L'autoresponsabilità della governance: forme volontarie di pianificazione e programmazione territoriale", in CORRADO F., MARCHIGIANI E., MARSON A., SERVILLO L. (a cura di), *Le politiche regionali, la coesione, le aree interne e marginali. Atti della XXIII Conferenza Nazionale SIU "DOWNSCALING, RIGHTSIZING. Contrazione demografica e riorganizzazione spaziale"*, vol. 3, pp. 286-291, Planum Publisher e Società Italiana degli Urbanisti, Roma-Milano.
- PIZZIOLO G. (2008), "Gli usi civici come mezzo di partecipazione attiva", *Atti del Convegno "Usi civici: quale legge per la loro valorizzazione"*, 17 Gennaio 2008, Firenze.
- RODOTÀ S. (2013), *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Il Mulino, Bologna (ed. or. 1981).
- ROGGERO F., NOCENTINI S. (2012), "Modalità di applicazione dei vincoli ambientali sui terreni gravati da diritti reali e usi civici nel caso di interventi selvicolturali", *Giornata di Studio "Valutazione ambientale dei progetti di interventi selvicolturali e dei piani di gestione forestale"*, 26 Gennaio 2012, Amatrice.
- ZAMAGNI S. (2018), "Beni comuni territoriali e economia civile", *Scienze del Territorio*, n. 6, pp. 50-59.

Luciano De Bonis teaches Urban and regional planning at the University of Molise and carries out his research activities mainly in the field of relations between conservation and enhancement of protected areas and landscape assets and contexts, as well as of the articulation of relations between the digital and the territorial.

Giovanni Ottaviano, PhD in urban and regional planning, is a post-doc researcher at the University of Molise on the role of planning inside the relationship between ecosystem preservation and development issues of protected natural areas and member of the IUCN World Commission on Protected Areas.

Luciano De Bonis insegna Tecnica e pianificazione urbanistica presso l'Università del Molise e svolge la sua attività di ricerca prevalentemente nel campo delle relazioni tra tutela e valorizzazione di aree protette e di beni e contesti paesaggistici, nonché dell'articolazione dei rapporti tra digitale e territoriale.

Giovanni Ottaviano, Dottore di ricerca in Tecnica e pianificazione urbanistica, è assegnista presso l'Università del Molise sul ruolo della pianificazione nel complesso dei rapporti tra tutela degli ecosistemi e istanze di sviluppo delle aree protette e membro della World Commission on Protected Areas dell'IUCN.